



COMUNE DI BAONE
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 dell' 1.02.2016

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

Titolo I (Disposizioni generali)

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione della legge e dello statuto.

Art. 2 (Interpretazione)

1. Quando nel corso delle sedute consiliari occorra prendere decisioni **procedurali** in casi non contemplati dalla Statuto o dal presente regolamento, vi provvede il Sindaco-Presidente del Consiglio comunale ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento.

2. Se lo ritenga opportuno, **o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri**, il Sindaco demanda la decisione al Consiglio comunale, che si esprime a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Sono sottoposte al Sindaco le eccezioni, sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento afferenti la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno. Se l'eccezione non possa essere subito decisa, il Sindaco sospende la seduta per esaminarla e risolverla. Quando l'eccezione sollevata si presenti particolarmente complessa, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, propone il rinvio dell'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

4. L'interpretazione così effettuata della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, aventi lo stesso oggetto.

Art. 3 (Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso le sedi municipali.

2. Tuttavia, il Sindaco può decidere che le adunanze consiliari si tengano in luoghi diversi nell'ambito del territorio comunale, in caso di necessità o per particolari esigenze.

3. La sede ove si ritiene l'adunanza del consiglio deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.

4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza vengono esposte all'esterno della sede e per l'intera giornata le bandiere della repubblica Italiana, della Comunità Europea e della Regione Veneto.

Art. 4 (Consigliere anziano)

1. Agli effetti del presente regolamento, è consigliere anziano colui che nelle ultime elezioni ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista sommati ai voti di preferenza; in caso di parità di voti, è consigliere anziano il più anziano di età, sempre escluso il Sindaco neoeletto ed i candidati alla carica di Sindaco eletti consiglieri.

2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente all'adunanza che abbia ottenuto nelle ultime elezioni la cifra elettorale più alta.

Art. 5 (Deposito, diffusione e pubblicazione del Regolamento)

1. Copia del Regolamento, pubblicata nei modi di legge, sarà depositata nella sala delle adunanze del consiglio, a disposizione dei consiglieri.

2. Copia del regolamento dovrà essere inviata, dal segretario comunale, a tutti i consiglieri eletti, in occasione della seduta di convalida della elezione.

3. Il Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, in maniera permanente dopo che l'atto deliberativo di approvazione o modificazione è divenuto esecutivo.

Titolo II (Funzionamento del Consiglio comunale)

Capo I (Convocazione del consiglio comunale)

Art. 6 (Adunanze del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce:

a) d'iniziativa del Sindaco, il quale ne stabilisce altresì l'ordine del giorno;

b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri comunali, affinché deliberi su questioni determinate rientranti nelle attribuzioni riconosciutegli dalla legge e dallo Statuto; in tal caso, il Sindaco convoca il Consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune, inserendo nell'ordine del giorno le questioni oggetto della medesima.

2. Se la richiesta di convocare il consiglio provenga da un numero di consiglieri inferiore a quello prescritto o esuli da argomenti spettantigli a norma di legge, il Sindaco ne dà motivata comunicazione al richiedente.

Art. 7 (Convocazione - Sessioni ordinarie – Straordinarie e d'urgenza.

1. Alla convocazione del Consiglio comunale provvede il Sindaco.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione è disposta da chi ne fa' le veci ai sensi del presente regolamento. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, la convocazione è disposta dal consigliere anziano.

Art. 8 (Procedura della convocazione)

1. L'avviso per la convocazione del Consiglio, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, è consegnato nei modi stabiliti dall'art. 28 del vigente Statuto comunale:

- cinque giorni antecedenti prima di quello stabilito per l'adunanza di prima convocazione per le sedute di sessione ordinaria di approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto/conto consuntivo;

- tre giorni antecedenti a quello della convocazione per tutte le altre sedute denominate straordinarie.

2. Nei casi d'urgenza, l'avviso e l'elenco sono consegnati almeno ventiquattr'ore prima, anche a mezzo telegrafico o telematico.

3. I termini di cui al presente articolo sono regolati dall'art. 155 e segg. del codice di procedura civile.

4. Se il consigliere vi presti l'assenso scritto, la convocazione, ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dallo Statuto, può avvenire mediante comunicazione telematica all'indirizzo e-mail o presso il domiciliatario designato per iscritto dal consigliere stesso.

5. Per le procedure di notificazione, qualora non venga utilizzata la forma telematica, si osservano le disposizioni di cui all' art. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 9 (Avviso di convocazione)

1. La consegna dell'avviso di convocazione risulta da dichiarazione del messo comunale o da altro personale incaricato dal Segretario Comunale o dal messo dell'Unione dei Comuni.

2. L'avviso di convocazione, oltre alla prima, indica il giorno e l'ora della seconda convocazione, a seguito della eventuale diserzione della prima seduta per mancanza del numero legale. La riunione di seconda convocazione, per la cui validità è necessaria la sussistenza del numero legale di cui all'art. 12 del presente regolamento, si tiene in giorno diverso da quello della prima, e di essa è data comunicazione ai consiglieri assenti nel domicilio da loro eletto.

3. I consiglieri che con domicilio esterno al Comune, devono provvedere ad eleggere per iscritto un domicilio, presso cui sono consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, all'interno del territorio comunale. Il domicilio del consigliere che, benché richiesto di eleggerne uno speciale, non vi abbia

provveduto, si intende fissato presso la Segreteria comunale.

4. Per gli avvisi, le convocazioni e le comunicazioni si osserva quanto disposto dall'art.28, comma 5 dello Statuto comunale.

Art. 10 (Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e di esso è data adeguata pubblicità, secondo le vigenti disposizioni.

Capo II (Ordinamento delle adunanze)

Art. 11 (Deposito degli atti)

1. *Le proposte di deliberazione concernenti gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, nonché la relativa documentazione, sono depositate presso la segreteria in conformità allo statuto comunale, (art. 28 comma 8), ed inviate in formato elettronico all'indirizzo e-mail dei Consiglieri, almeno due giorni prima della relativa seduta.*

2. Su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile dell'area interessata al provvedimento e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione d'entrata, del responsabile dell'area contabile di ragioneria. Sugli emendamenti o modifiche delle proposte di deliberazione già depositate e corredate dei prescritti pareri, il Segretario comunale può esprimere, seduta stante, il parere, che assorbe quello di regolarità tecnica e contabile, qualora non venga stabilito di rinviare l'argomento per acquisire di nuovo i pareri sulle modifiche od emendamenti proposti.

Art. 12 (Numero legale)

1. Ai fini della validità delle sedute, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno metà dei Consiglieri assegnati per legge al consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.

2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una presenza qualificata.

3. I consiglieri che, dovendo obbligatoriamente astenersi dal prendere parte ad una deliberazione, sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle adunanze, non concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta. I consiglieri che, invece, volontariamente si astengono concorrono alla formazione del numero legale ma non si computano nel numero dei votanti.

Art. 13 (Sedute del Consiglio comunale)

1. Il Sindaco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

2. Decorsi trenta minuti dal momento indicato nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta.

3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso processo verbale, nel quale sono indicati i nomi degli intervenuti e fatta menzione delle assenze.

Capo III (Disciplina delle adunanze)

Art. 14 (Comportamento dei consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure circa atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi nel rispetto delle libertà di espressione e di valutazione altrui, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e divieto di interventi concernenti dati sensibili ai sensi di legge.
2. Se un consigliere turba l'ordinato svolgimento dell'adunanza, sovrappone il proprio all'altrui intervento, pronuncia parole sconvenienti o non si attiene alle regole di comportamento nei termini indicati sopra, il Sindaco lo richiama.
3. Il richiamato può fornire spiegazione del proprio comportamento, a seguito della quale il Sindaco conferma o ritira il richiamo.
4. Se il consigliere persiste nel suo comportamento senza tenere conto dei richiami rivoltigli, il Presidente gli interdice la parola.
5. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Sindaco può sospendere temporaneamente la seduta.

Art. 15

(Comportamento del pubblico)

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento della seduta consiliare.
2. Il Sindaco dispone l'espulsione dall'aula di coloro che non rispettino le regole di comportamento di cui al precedente art. 14. Chi sia stato espulso non è riammesso nell'aula per tutta la seduta. Nel caso di grave turbamento della seduta o qualora non sia stato possibile accertare l'identità dell'autore dei disordini, il Sindaco, dopo averne dato ammonizione, può far sgomberare l'aula.

Art. 16

(Disposizioni per la seduta e Polizia nell'aula)

1. Il Sindaco assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, degli Organi di Polizia.
2. E' consentita la registrazione video ed audio esclusivamente quando autorizzata dal Sindaco o disposta dal consiglio comunale per l'esercizio del diritto di cronaca da parte di testate giornalistiche registrate.
2 bis. E' consentita la trasmissione audio/video via streaming web, eseguita dall'Ente stesso o da testate giornalistiche per l'esercizio del diritto di cronaca.
3. *E' consentita la registrazione audio della seduta ad uso del segretario verbalizzante per la stesura del verbale definitivo.*
Le registrazioni audio rimangono a disposizione del Consiglio per un periodo di almeno 12 mesi.
4. Su disposizione del Sindaco gli interventi possono essere riprodotti nel verbale della seduta anche attraverso la registrazione con appositi apparati di trascrizione, qualora il Comune intenda dotarsi di tali sistemi.

Art. 17

(Disciplina delle sedute)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai consiglieri, ad eccezione degli assessori che non siano consiglieri comunali.
2. Oltre al segretario ed ai dipendenti comunali eventualmente addetti alla verbalizzazione delle sedute, il Sindaco, può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di dirigenti e funzionari del Comune, di rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale.
3. Il Sindaco può, inoltre, ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
4. Il Sindaco, qualora un consigliere sia affetto da limitazioni della propria capacità fisica, può autorizzare la presenza di un suo assistente personale di fiducia all'uopo indicato.

5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su invito da parte del Sindaco.

Art. 18
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo che:
 - a) si debbano esprimere apprezzamenti e valutazioni circa persone determinate;
 - b) lo stesso consiglio, con deliberazione motivata ed a maggioranza dei votanti, decida di procedere in seduta segreta;
 - c) la seduta segreta sia prescritta dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento.

Capo IV (Svolgimento delle sedute)

Art. 19
(Verifica del numero legale)

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale o da chi ne fa' le veci, per accertare l'esistenza del numero legale.
2. Dopo l' iniziale verifica del numero legale, il Sindaco, durante la seduta consiliare, non è obbligato ad accertarne la permanenza, a meno che non ne sia richiesto da uno degli scrutatori o da altro consigliere, che in ogni caso a tal fine si considera presente.
3. Alla verifica del numero legale che sia richiesta durante lo svolgimento di un intervento, si procede allorché l'intervento stesso si sia concluso.
4. Qualora sia accertata la mancanza del numero legale, il Sindaco può sospendere la seduta fino ad un massimo di trenta minuti, affinché sia ripristinato. Decorso inutilmente tale lasso di tempo, il Sindaco dichiara deserta la seduta, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dei quali non fosse stata conclusa la trattazione.

Art. 20
(Designazione degli scrutatori)

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco dichiara aperta e valida la seduta e per poi procedere alla designazione di tre consiglieri alle funzioni di scrutatore, di cui almeno un rappresentante dei gruppi di minoranza consiliare.

Art. 21
(Funzioni di segretario)

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario comunale o da chi ne faccia legalmente le veci.
2. Il Consiglio può affidare le funzioni di segretario al consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del Segretario o del suo sostituto.
3. Il Segretario comunale o chi ne fa' le veci è impedito ad esercitare le sopradette funzioni se ricorrano gli stessi casi in cui la legge impedisce ai consiglieri di prender parte alle deliberazioni.

Art. 22
(Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza)

1. Il Consiglio non può deliberare né discutere alcuna proposta o questione estranea agli argomenti oggetto della convocazione.
2. In presenza di fatti e circostanze eccezionali, il consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno ne fa' richiesta per iscritto al Sindaco prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.
3. Qualora il Sindaco ritenga di accogliere la richiesta, lo comunica al consiglio e concede la parola al consigliere, al termine della seduta, per non più di cinque minuti, oppure ne rinvia la trattazione alla seduta successiva.

4. In ogni caso, non possono essere deliberati né discussi argomenti che richiedano l'adozione di una deliberazione, che non siano stati iscritti all'ordine del giorno.

Art. 23

(Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

1. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta consiliare è effettuata nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su decisione del Sindaco o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati; in caso di opposizione, decide il Consiglio a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 24

(Presentazione delle proposte ed interventi)

1. Qualora in merito ad una proposta di deliberazione il Sindaco, l'assessore delegato ovvero il consigliere proponente abbiano predisposto una relazione, il Sindaco, qualora richiesto, ne autorizza la lettura prima della discussione della proposta.
2. Successivamente, il Sindaco ammette ad intervenire i consiglieri e gli assessori, nell'ordine in cui lo abbiano richiesto.
3. Il relatore ha facoltà di replicare agli interventi di cui sopra per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga emendamenti presentati ai sensi del presente regolamento.

Art. 25

(Modalità degli interventi)

1. I consiglieri e quanti ne hanno diritto, che intendono parlare su di un argomento iscritto all'ordine del giorno, ne fanno richiesta al Sindaco e attendono che questi accordi loro la parola.
2. I consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere a singoli consiglieri.
3. Il Sindaco può stabilire il termine della discussione o stabilire la durata degli interventi, nel caso di argomenti particolarmente numerosi o complessi.

Art. 26

(Inosservanza della durata dell'intervento)

1. Allo scadere della durata **eventualmente fissata** per l'intervento, il Sindaco invita il consigliere a concluderlo, salvo che questi ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento.
2. Scadutane la durata, il Sindaco, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 27

(Mozione d'ordine)

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una proposta di deliberazione siano osservati la legge, lo statuto e i regolamenti.
2. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine, specificandone le ragioni.
3. Il Presidente, qualora ritenga ammissibile la mozione d'ordine, concede immediatamente la parola al richiedente per la sua **sintetica** illustrazione.
4. Ove la mozione d'ordine comporti, a giudizio del Sindaco, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo gli interventi dei consiglieri ad essa contrari.

Art. 28

(Richiesta della parola per fatto personale)

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse, l'essere sindacato nella

propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale ne precisa i motivi. Il Sindaco decide se il fatto sussiste e se sia effettivamente riferibile al consigliere. Qualora il consigliere insista nella richiesta anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio a maggioranza dei votanti, seduta stante, senza discussione.

Art. 29

(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata del rinvio della trattazione di un argomento ad altra seduta.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono proposte da uno o più consiglieri prima dell'inizio della discussione di merito, a pena di decadenza.

3. Tali questioni sono discusse e votate dal consiglio, a maggioranza assoluta dei votanti, prima della discussione di merito e alla discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo consigliere contrario per ogni gruppo consiliare.

Art. 30

(Presentazione di emendamenti)

1. *Ciascun consigliere ha facoltà di presentare emendamenti concernenti l'argomento iscritto all'ordine del giorno entro le ventiquattr'ore antecedenti la seduta, ovvero nelle dodici ore antecedenti nel caso di convocazione d'urgenza, fatti salvi termini diversi per le sessioni di bilancio previsti nel regolamento di contabilità.*

2. Gli emendamenti sono redatti per iscritto, datati, sottoscritti e presentati al Sindaco, che ne distribuisce copia ai consiglieri presenti.

3. Pena la loro inammissibilità, gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. La verifica di attinenza viene effettuata dal Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio.

4. Sono comunque inammissibili gli emendamenti comportanti integrazioni e modificazioni ai testi delle proposte di deliberazioni che, richiedendo la verifica della loro regolarità tecnica o contabile, non siano muniti dei pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria prescritti dalla legge, fatta salva l'applicazione del precedente art. 11, comma 2.

Art. 31

(Richiesta di votazione per parti separate)

1. In caso di deliberazione articolata in più parti autonome, il Consiglio, su proposta anche di un solo consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, con decisione assunta a maggioranza assoluta dei votanti, procede alla votazione separata sulle singole parti componenti la deliberazione, secondo le richieste avanzate, nonché alla votazione finale del testo che ne risulta.

2. Qualora si proceda a votazione per parti separate è necessario sottoporre a votazione finale l'intero testo, di cui le parti della proposta di deliberazione che hanno ottenuto il voto favorevole del Consiglio fanno parte.

Art. 32

(Chiusura della discussione)

1. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.

Art. 33

(Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore, la parola può essere concessa,

esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo.

2. Qualora sia stata richiesta la votazione di una deliberazione per parti separate, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si è già votato, con esito favorevole, in modo separato.

3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diverso da quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto di rendere propria dichiarazione di voto.

4. Prima di procedere alla votazione, il Sindaco cura che siano avvertiti tutti i consiglieri di cui è stata accertata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.

Art. 34

(Votazione di emendamenti relativi a proposte di deliberazione)

1. Nel caso in cui siano stati presentati ed ammessi alla votazione emendamenti relativi alle proposte di deliberazione, si votano dapprima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi o sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi.

2. Il testo definitivo della proposta di deliberazione, risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 35

(Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria)

1. Intervenuta la replica del relatore, il Consiglio, prima della votazione, a maggioranza assoluta dei votanti, può decidere, su proposta del consigliere proponente l'emendamento, di votare la proposta nella sua formulazione originaria, cosicché si produca la decadenza degli emendamenti presentati e della richiesta di votazione per parti separate.

2. In tal caso, è posta in votazione la proposta nel suo testo originario e sono ammesse esclusivamente le dichiarazioni di voto.

Art. 36

(Forma delle votazioni)

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è, di norma, palese.

2. La votazione segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento.

Art. 37

(Votazione palese per appello nominale)

1. La votazione palese per appello nominale è concessa su decisione presa a maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, tutte le volte che ne faccia richiesta per iscritto almeno un quinto dei consiglieri assegnati, dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.

2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Sindaco rimette l'appello al Segretario, affinché questi, presa nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni, li comunichi al Sindaco per la proclamazione del risultato.

Art. 38

(Votazione per schede segrete)

1. Per le deliberazioni concernenti persone la votazione è a scrutinio segreto.

2. Nella votazione per schede segrete, ciascun consigliere deposita la propria scheda nell'apposita urna.

3. Le operazioni di scrutinio sono effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Sindaco nello spoglio delle schede.

4. Le schede bianche e le nulle si computano nel numero dei votanti per la determinazione della maggioranza.

5. I consiglieri che si astengono dalla votazione lo comunicano al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 39
(Esito delle votazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti richiedano una maggioranza qualificata.
2. Terminate le votazioni, il Sindaco ne proclama l'esito.
3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
4. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione non è approvata. La medesima proposta può essere **messa nuovamente ai voti nella stessa seduta. In caso di esito infruttuoso anche della seconda votazione, la proposta può essere** nuovamente iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, risultando per essa conservata l'istruttoria precedentemente svolta.

Art. 40
(Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con votazione separata espressa dalla maggioranza dei componenti.

Art. 41
(Sedute aperte)

1. Su disposizione del Sindaco, il consiglio può essere tenuto in seduta aperta, con la presenza di rappresentanti di enti o associazioni politiche, sociali ed istituzionali, interessate ai temi di discussione: essi hanno diritto di parola al pari dei consiglieri.
2. In tali consigli aperti valgono le norme generali del presente regolamento, per quanto adattabili ed applicabili.

Capo V (Processi verbali)

Art. 42
(Compilazione dei processi verbali)

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario; essi riassumono gli interventi tenuti nel corso della seduta e riportano il testo integrale della deliberazione nonché il numero dei voti resi pro e contro la proposta.
2. I processi verbali, inoltre, contengono i nomi dei consiglieri presenti all'atto della votazione su ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno, con indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e menzione se si sia proceduto a votazione in seduta pubblica o segreta, con scrutinio pubblico o segreto.

Art. 43
(Annotazioni a verbale)

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto sono riportati integralmente nel processo verbale, ovvero sono allegati allo stesso, purché il relativo testo scritto e firmato sia fatto pervenire al segretario prima che il consigliere ne dia lettura al consiglio.
2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel processo verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 44
(Sottoscrizione del processo verbale)

1. Il processo verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 45

(Approvazione dei processi verbali)

1. I processi verbali delle adunanze sono approvati dal consiglio di norma in una delle sue due sedute successive. Con la loro approvazione cessa l'obbligo di conservazione degli eventuali supporti magnetici utilizzati dal Segretario ai fini della registrazione degli interventi.
2. Sulle obiezioni o richieste di rettificare il processo verbale presentate dai consiglieri, decide il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei votanti. Esse devono limitarsi alla descrizione letterale delle modificazioni, integrazioni o rettifiche che si intendono apportare al processo verbale, senza che sia ammesso ritornare nel merito dell'argomento trattato.

Titolo III (Diritti e doveri dei consiglieri comunali)

Capo I (Diritti)

Art. 46

(Diritto d'iniziativa)

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione concernenti attribuzioni consiliari e di emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 47

(Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)

1. I consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti necessari all'esercizio del loro mandato ai sensi dello Statuto e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.
2. In ogni caso, la richiesta di accesso al registro di protocollo identifica l'argomento relativamente al quale il consigliere intende consultare atti o documenti o estrarne copia, ed il periodo temporale in cui indicativamente tali atti e documenti siano stati posti in essere.
3. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno nonché le istanze, le petizioni e le proposte previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento sono trasmesse tempestivamente ai capigruppo consiliari.

Art. 48

(Interrogazioni, interpellanze)

1. I consiglieri possono presentare, singolarmente o collettivamente, interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardino l'attività del Comune o che possano interessare la comunità locale.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco o alla Giunta, di avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato o di conoscere le risoluzioni che il Comune abbia preso o intenda prendere circa questioni determinate.
3. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali siano stati adottati taluni provvedimenti o trattate determinate questioni.
4. Le interrogazioni e le interpellanze sono formulate per iscritto e firmate dal proponente. Quando ne siano presentate diverse che riguardino argomenti identici, connessi o analoghi, il Presidente può disporre che siano trattate contemporaneamente.
5. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno e presentate al consiglio di regola nella seduta successiva alla loro protocollazione. Ad esse è data risposta entro trenta giorni dalla loro presentazione.
6. Sulla risposta data all'interrogazione o all'interpellanza ha diritto d'intervenire l'interrogante o l'interpellante, a titolo di breve replica, per non più di cinque minuti.

7. Qualora il consigliere non sia presente alla seduta in cui si dovrebbe discutere l'interrogazione o l'interpellanza da lui presentata, questa è rinviata alla seduta successiva, salvo che il proponente non ne abbia chiesto la trattazione anche in sua assenza.

Art. 49 (Mozioni)

1. La mozione consiste in una proposta di deliberazione inerente attribuzioni spettanti per legge al Consiglio comunale. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi alle attribuzioni consiliari, al fine di pervenire a decisione su di essi. Può avere infine per scopo la formulazione di un voto circa i criteri seguiti o da seguire nella trattazione di determinate questioni, e può concludersi con un giudizio in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta.
2. La mozione può essere formulata da ciascun consigliere ed è presentata in forma scritta al Sindaco, il quale, se attinente ad attribuzioni consiliari, la inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, altrimenti dà motivata comunicazione del diniego al consigliere che l'ha presentata.
3. Qualora le mozioni non siano meri atti di indirizzo, comportano necessariamente l'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e sono sottoposte a votazione.

Art. 50 (Ordini del giorno)

1. L'ordine del giorno concerne fatti o questioni che investono interessi della collettività locale o problemi politico-sociali di carattere generale.
2. L'ordine del giorno, indirizzato al Sindaco, è formulato per iscritto, indica gli eventuali suoi destinatari ed è trattato entro la seconda seduta pubblica successiva alla sua presentazione.
3. Il proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra. Subito dopo possono intervenire il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri.
4. D'accordo con il proponente, l'ordine del giorno può subire emendamenti, modificazioni o accorpamenti, questi ultimi qualora siano presentati più ordini del giorno per argomenti analoghi. A conclusione del dibattito, l'ordine del giorno, nella sua formulazione originaria ovvero in quella emendata, modificata o accorpata, viene messo ai voti.
5. Trattandosi di atti di indirizzo politico, sulle proposte di ordine del giorno non viene richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Capo II (Doveri)

Art. 51 (Assenza dei consiglieri)

1. La causa giustificativa dell'assenza del consigliere può essere inviata dal consigliere mediante comunicazione scritta o verbale al Sindaco, che ne dà notizia al consiglio. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Sindaco dal capogruppo cui appartiene il consigliere assente.
2. I consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio.
3. Dell'avvio del procedimento di decadenza è dato avviso al consigliere interessato con comunicazione del Sindaco, spedita in raccomandata con avviso di ricevimento o notificata nei modi di legge.
4. Il Sindaco garantisce che il consigliere sia messo in condizione di difendersi e di partecipare agli atti istruttori precedenti la seduta del consiglio comunale, anche mediante deposito di memorie e documentazione entro 15 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al comma 3.
5. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio.
6. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 15 giorni dalla adozione.

Art. 52

(Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)

1. Il Sindaco ed i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Titolo IV (Organizzazione del Consiglio comunale)

Capo I (Organismi del Consiglio)

Art. 53

(Organismi del Consiglio)

1. Sono organismi del Consiglio comunale le commissioni consiliari e d'indagine ed i Gruppi consiliari.

Capo II

(Presidenza del Consiglio comunale)

Art. 54

(Presidente del Consiglio comunale)

1. Il Sindaco è Presidente del Consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento, ne fa le veci il vicesindaco, e in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono assunte dall'assessore più anziano di età, purché entrambi rivestano la carica di consigliere comunale.

Capo III (Commissioni consiliari)

Art. 55

(Costituzione delle commissioni consiliari)

1. Il consiglio può avvalersi di commissioni consultive istituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le commissioni consiliari possono essere istituite su argomenti concernenti le attribuzioni del consiglio comunale, raggruppate, anche in forma aggregata, per materie omogenee.
3. Le commissioni sono istituite con deliberazione consiliare approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che stabilisce:
 - a) il numero dei componenti, in misura non inferiore ai cinque e non eccedente i sette, compresi il Presidente ed il Vicepresidente;
 - b) gli argomenti di cui debbano occuparsi;
 - c) quant'altro occorra per il loro funzionamento o sia previsto dal presente regolamento.
4. Le commissioni durano in carica quanto il Consiglio comunale, salva la minore durata prevista dal consiglio stesso nella deliberazione istitutiva.

Art. 56

(Composizione delle commissioni consiliari)

1. Le commissioni sono composte da consiglieri, eletti dal Consiglio con votazione segreta e con voto limitato ad un componente. In caso di parità di voti, è eletto il consigliere più giovane d'età.
2. Un consigliere può far parte di più commissioni consiliari.

Art. 57
(Funzioni delle commissioni)

1. Le commissioni consiliari hanno funzioni consultive, ferme restando le competenze degli altri organi del Comune.

Art. 58
(Nomina del Presidente)

1. A seguito della esecutività della deliberazione di nomina della Commissione, il Sindaco convoca i membri per l'elezione del presidente e del vicepresidente della commissione.

Art. 59
(Convocazione)

1. Il Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente, convoca le commissioni e ne stabilisce l'ordine del giorno, che è pubblicato all'albo pretorio, da trasmettere al Sindaco, al Segretario Comunale e ai Settori/Uffici. La convocazione è data, di norma, con almeno tre giorni d'anticipo sulla data fissata per la seduta ed almeno ventiquattr'ore prima nei casi d'urgenza.
2. Se ne sia richiesto per iscritto da almeno un terzo dei componenti o dal Sindaco, il Presidente o chi ne fa' le veci convoca le commissioni entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, salva motivata impossibilità.
3. La seduta della Commissione è valida quando è presente la metà più uno dei componenti.
4. Le commissioni si esprimono a maggioranza assoluta dei votanti, salve le diverse disposizioni del presente regolamento.

Art. 60
(Partecipazione ai lavori della commissione)

1. Il Sindaco e gli assessori non facenti parte della commissione possono partecipare alle sue sedute, pur senza prendere parte ad eventuali votazioni. I consiglieri comunali non facenti parte della commissione possono solo assistere alle sue sedute.
2. E' facoltà del Presidente della commissione richiedere la partecipazione alle proprie sedute del Sindaco o degli assessori competenti.
3. Su richiesta dei rispettivi Presidenti, possono essere invitati alle sedute delle commissioni dirigenti, tecnici, esperti e funzionari nonché altre persone estranee al Comune, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Art. 61
(Disciplina delle sedute delle commissioni)

1. Il Presidente della commissione dirige la discussione, determina l'ordine degli interventi dei commissari, accorda loro la parola e, qualora lo ritenga necessario, predetermina i tempi e le modalità degli interventi.
2. In caso di dissenso sulle modalità e sui tempi di intervento decisi dal Presidente, delibera la commissione a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 62
(Verbalizzazione delle sedute)

1. Un componente della commissione designato dal Presidente redige, in forma di resoconto sommario, il processo verbale della seduta.
2. La commissione approva, all'esito della seduta, il relativo processo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.
3. All'atto della approvazione del processo verbale, i commissari possono procedere al riscontro ed eventualmente alla correzione delle sintesi dei loro interventi, prima della sua formale approvazione.

Art. 63
(Pubblicità)

1. Le forme di pubblicità delle sedute delle commissioni sono definite dalle commissioni stesse.

Art. 64
(Commissioni d'indagine)

1. Il consiglio comunale, su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività del Comune.

2. La deliberazione istitutiva delle commissioni, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento per le commissioni consultive, definisce le questioni di cui l'indagine deve occuparsi, la durata in carica, le eventuali risorse umane e finanziarie loro assegnate.

3. Le commissioni sono composte da Consiglieri scelti con criterio proporzionale, nominati con le stesse modalità previste dal presente regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni consiliari consultive.

4. Le commissioni hanno il potere di esaminare gli atti del Comune e di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

5. Le commissioni d'indagine funzionano validamente quando ne è presente almeno la metà più uno dei componenti, e si pronunciano a maggioranza assoluta dei votanti.

6. I lavori delle commissioni d'indagine si concludono con l'approvazione di una relazione finale, indirizzata al Sindaco o alla Giunta comunale, cui questi danno risposta entro sessanta giorni dal suo ricevimento, salvo proroga disposta per giustificato motivo.

Capo IV (Gruppi consiliari)

Art. 65
(Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.

2. Ogni consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene e formarne uno nuovo o aderire ad altro Gruppo esistente che ne accetti l'adesione; il consigliere recedente dà comunicazione scritta del recesso al Sindaco/Presidente, allegando, qualora aderisca ad un Gruppo preesistente, la dichiarazione di accettazione del Capo del Gruppo al quale aderisce.

3. I Gruppi consiliari sono validamente formati anche da due soli consiglieri, in conformità all'art. 30 dello Statuto.

4. Ciascun Gruppo consiliare designa il proprio Capogruppo e Vice e ne dà comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario comunale entro venti giorni dalla prima seduta del consiglio comunale successiva alle elezioni, o entro venti giorni dalla sua costituzione se non si tratti di Gruppo corrispondente ad una delle liste di candidati alle cariche di Sindaco e di Consigliere nelle ultime elezioni utili.

5. In difetto della predetta comunicazione, Capo del Gruppo o dei Gruppi facenti parte della maggioranza consiliare è il rispettivo consigliere che nelle elezioni abbia riportato la cifra elettorale più alta. Nel medesimo caso, Capo del Gruppo o dei Gruppi di minoranza è il rispettivo consigliere che sia stato nelle ultime elezioni candidato alla carica di Sindaco, oppure, se il Gruppo non sia formato da alcun candidato a Sindaco, dal consigliere che nelle elezioni abbia riportato la cifra elettorale più alta.

Art. 66
(Conferenza dei Capigruppo consiliari)

1. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo collegiale composto da tutti i Capigruppo consiliari o loro delegati, dal Sindaco e dal Vicesindaco. E' presieduta dal Sindaco o, in caso di suo impedimento, dal Vicesindaco.

2. La conferenza dei Capigruppo consiliari è convocata dal Sindaco, anche su richiesta di un capogruppo, per

esaminare problematiche rilevanti per l'attività politico-amministrativa del Comune, o per particolari oggetti posti all'ordine del giorno del consiglio comunale.

Capo V (Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari)

Art. 67

(Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie per il funzionamento degli organismi consiliari sono stanziare nell'appropriato centro di spesa del bilancio di previsione annuale e del piano esecutivo di gestione.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Sindaco, sentiti i Presidenti delle commissioni consiliari, ha facoltà di richiedere l'iscrizione nel bilancio annuale di previsione e nel piano esecutivo di gestione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari, da gestire in conformità del Regolamento di contabilità.

Art. 68

(Tipologie e procedure di spesa)

1. Gli organismi consiliari, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili, possono richiedere l'effettuazione di spese, secondo le procedure contabili vigenti.
- L'organizzazione e la pubblicizzazione di iniziative politico-istituzionali connesse alle finalità del Comune, quali l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, incontri con esperti e figure istituzionali, manifestazioni socio-culturali, manifestazioni politico-istituzionali, ricerche e studi su particolari problematiche riguardanti il Comune.

Titolo V (Disposizioni finali)

Art. 69

(Disposizione transitoria)

1. E' confermata la consistenza dei Gruppi consiliari in atto all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Conservano efficacia le designazioni dei Capigruppo consiliari validamente effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 70

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione lo Statuto comunale e le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.
2. Ove il presente regolamento faccia riferimento alle norme vigenti in una data materia, la disposizione applicabile è assunta con riferimento all'epoca dell'adozione del provvedimento attuativo della correlativa disposizione regolamentare.
3. E' abrogata ogni disposizione regolamentare del Comune incompatibile con il presente regolamento.
4. L'entrata in vigore di norme aventi nella gerarchia delle fonti normative rango superiore a quelle previste dal presente regolamento abrogano le sue disposizioni con esse incompatibili.
5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.